

APPROVATO CON DELIB.

N. 25 DEL 27-4-95

MODIFICATO CON DELIB

N. 58 DEL 9/12/96

COMUNE DI VILLONGO

(Prov. di Bergamo)

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché l'applicazione della relativa tassa in armonia a quanto disposto dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui fanno riferimento i vari articoli citati nel testo.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs. e legge n. 596 del 28.10.1994.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre

norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno TRENTA giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro, adeguato al caso a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore,

suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno CINQUECENTO metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno DIECI giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di

provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione ai competenti uffici comunali via fax o con telegramma.

Gli uffici provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno DIECI giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei TRENTA giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei DIECI giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al CINQUANTA per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e al D.Lgs. n. 566 dal 28 dicembre 1993 e alla legge n. 596 del 28.10.1994.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma. 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi a quello di prima istituzione sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93 e dalla legge n.596 del 28.10.1994.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 85 per cento;

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 del Regolamento ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

5. non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché' aggettanti almeno 1,50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Sono passi carrabili i manufatti in genere costituiti su area pubblica ovvero su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio allo scopo di facilitare l'accesso agli edifici ed ai fondi e che comportino un nuovo uso del suolo in forza del quale una parte di esso viene destinata non più e non soltanto alla utilità pubblica della collettività comunale, ma ad una utilizzazione privata del fabbricato o fondo cui il passo carrabile inerisce.
2. Non si ha passo carrabile quanto un qualsiasi locale situato a piano terra, per il mancare la strada di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata, mancando, nel caso, gli estremi dei "manufatti costruiti attraverso i marciapiedi o le strade".
3. la superficie da tassare dei passi carrali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. I Comuni e le Province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 2 e, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa

stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.44.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti fasce orarie:

per le occupazioni su aree di 1° categoria

a) dalle ore 06,30 alle ore 13,30 tariffa complessiva £. 3.200

b) dalle ore 13,30 alle ore 20,00 tariffa complessiva £. 600

c) dalle ore 20,00 alle ore 06,30 tariffa complessiva £. 200

per le occupazioni su aree di 2^ categoria si applicano le tariffe di cui sopra ridotte del 15%.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, previo specifica richiesta, con pagamento anticipato della tassa.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda categoria.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune non e' dovuta alcuna tassa.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 40 per cento.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al ~~20~~²⁵ per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 4 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 - ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 6 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- per le occupazioni fino a 7 ore riduzione del 50%; oltre le 7 ore tariffa intera.

Art. 29

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) manifestazioni sportive e culturali promosse dai gruppi od associazioni non aventi finalita' di lucro e patrocinata dal Comune;
- i) associazioni politiche che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera a) e b) della Legge 28.12.1995, nr.549, e con effetto retrattivo, non si fa luogo all'applicazione della tassa per i passi carrabili di qualsiasi dimensione.

Art. 30

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 2 e 4, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 31

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi di mora per ogni semestre compiuto nella misura vigente al momento.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria di L. 150.000;
- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 32

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento di cui al precedente comma 3, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 33

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Tariffe per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Anno 2015

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		Tariffa per categoria	CATEG. 1 Euro	CATEG. 2 Euro
-------------------------------	--	-----------------------	------------------	------------------

Occupazione ordinaria del suolo comunale	€/mq	€ 20,6583	€ 17,5595
Occupazione ordinaria del suolo comunale rid. 40%	€/mq	€ 8,2633	€ 7,0238
Occupazione con tende fisse o retraib. Rid. 30%	€/mq	€ 6,1975	€ 5,2679

OCCUPAZIONI - TEMPORANEE		Tariffa per categoria	CATEG. 1 Euro	CATEG. 2 Euro
--------------------------	--	-----------------------	------------------	------------------

Occupazione ordinaria del suolo comunale	€/mq	€ 2,1485	€ 1,8262
Occupazione ordinaria del suolo comunale rid. 40% (soprasuolo)	€/mq	€ 0,8594	€ 0,7305
Occupazione con tende fisse o retraib. Rid. 30%	€/mq	€ 0,6446	€ 0,5479
Occupazione ordinaria del suolo fiere aumento 50%	€/mq	€ 3,2228	€ 2,7393
Occupazione venditori ambulanti Rid. 50%	€/mq	€ 1,0743	€ 0,9131
Occupazione attrazioni e giochi Rid. 80%	€/mq	€ 0,4297	€ 0,3652
Occupazione ordinaria con autovetture rid. 30%	€/mq	€ 1,5040	€ 1,2784
Occupazione per attività edilizia Rid. 50%	€/mq	€ 1,0743	€ 0,9131
Occupazione manifest. Politiche, culturali, sportive Rid. 80%	€/mq	€ 0,4297	€ 0,3652
Occupazione infer. a 1 mese conv. Rid. 50%	€/mq	€ 1,0743	€ 0,9131

Occupazione permanente suolo stradale con condutture		Tariffa per categoria	CATEG. 1 Euro	CATEG. 2 Euro
--	--	-----------------------	------------------	------------------

Occupazione del soprasuolo o sottosuolo comunale	fino a 1 Km. Lineare	€ 206,5828	€ 175,5953
Occupazione con seggiovie fino a 5 km.	tassa annua	€ 103,2914	€ 87,7977
Occupazione per ogni km.o frazione	tassa annua	€ 20,6583	€ 17,5595

Tariffe per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Anno 2015

Occupazione temporanea suolo stradale con condutture		Tariffa per categoria	CATEG. 1		CATEG. 2	
			Euro		Euro	
Occupazione non sup. a 30 giorni		fino a 1 Km. Linear.o fraz.	€	15,4937	€	13,1697
Occupazione non sup. a 30 giorni		sup. a un Km. Lineare	€	23,2406	€	19,7545
Occupazione sup. a 30 giorni maggiorata del 30%		fino a 1 Km. Linear.o fraz.	€	20,1418	€	17,1205
Occupazione sup. a 30 giorni maggiorata del 30%		sup. a un Km. Lineare	€	30,2127	€	25,6808
Occupazione sup. a 90 giorni fino a 180 gg		fino a 1 Km. Linear.o fraz.	€	23,2406	€	19,7545
Occupazione sup. a 90 giorni fino a 180 gg		sup. a un Km. Lineare	€	34,8608	€	29,6317
Occupazione sup. a 180 giorni		fino a 1 Km. Linear.o fraz.	€	30,9874	€	26,3393
Occupazione sup. a 180 giorni		sup. a un Km. Lineare	€	46,4811	€	39,5090

MODIFICA ART. 24		fasce orarie		EURO	
Che modif. comma 2 tariffa oraria		dalle 6,30 alle 13,30	€	1,7353	
Che modif. comma 2 tariffa oraria		dalle 13,30 alle 20,00	€	0,3099	
Che modif. comma 2 tariffa oraria		dalle 20,00 alle 6,30	€	0,1033	

PROPOSTA DI CALASSIFICAZIONE DELLE VIE

CATEGORIA 1°:

Via Roma – Via A.Volta – Via Grumelli – P.zza Marconi – Largo Sofia Buelli – Viale Italia (dal nr. 1 al nr. 50) – Via J.F.Kennedy – Via L.Cadorna – P.zza V.Veneto – Via A.Moro – Via Monte Grappa – Via Del Risorgimento – Via G.Matteotti – Via A.Diaz – Largo Ernestina Belussi – Peazzale Viale Italia (gelateria Oasi) – Via Della Rimembranza – Largo V.Frattini – Piazzale antistante Palazzetto dello Sport – Piazzale antistante Scuole Medie – Piazzale antistante scuole Elementari – Via S.Anna – Via Luca Passi – Via pizzigoni – Via piave – Via S.Pellico – Via IV Novembre – Via Solarolo - Via Loreschi – Via Zucca Don Gottardo – Via G.Garibaldi – Via T.Speri – Via Saurdo Alessio – Via Europa – Via Colleoni – Via P.Maroncelli – Via Ponchelli – Via Mascagni – Via Bellini – Via Dei Mille – Via Nullo – Via Conte G. Suardo;

CATEGORIA 2°:

Tutte le altre Via non comprese nella prima categoria.

